



**REGIONE
PUGLIA**

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA-GESTIONE
RAPPORTI CONVENZIONALI

Alla O.S. SMI

Alle OO.SS.

FIMMG

SNAMI

FMT

Alle OO.SS.

FIMP

SIMPEF

CIPE

Alle Direzioni Generali
delle AA.SS.LL. BA, BR, BT, FG, LE e TA

Alla Società Exprivia

Alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
c.a. Dott. Giovanni Lucatorto
Dott.ssa Stefania Pasanisi

e, p.c. Al Dirigente delle Sezione Farmaci,
Dispositivi Medici ed Assistenza Integrativa

REGIONE PUGLIA

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0596740/2025 del 23/10/2025

A00_RP - Class: 15.15

Firmatario: Emanuele Carbonara, Antonella Caroli, Vito Montanaro

OGGETTO: Chiarimenti applicabilità esenzioni I98P e I99P

Con nota del 26/09/2025, il Sindacato Medici Italiani ha richiesto chiarimenti in merito all'applicabilità delle esenzioni I98P e I99P, concernenti le prestazioni per il rilascio di certificazioni per attività sportiva non agonistica, atteso che tali codici non risulterebbero inseriti all'interno dei gestionali di comune utilizzo da parte dei medici di medicina generale, impedendo la produzione della ricetta dematerializzata.

Al riguardo, va chiarito che il decreto interministeriale 24 aprile 2013, pubblicato sulla GU n. 169 del 20.07.2013 e recante *"Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita"*, ha previsto, all'art. 3, che:

"1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;*
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;*
- c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.*

2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta,



relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).

3. *E' obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.*
4. *In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca".*

L'art. 42-bis del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede poi che *"I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".*

In attuazione della norma citata il DM 8 agosto 2014, il Ministero della Salute ha approvato le linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.

Successivamente, il DPCM 12 gennaio 2017, recante *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*, ha previsto espressamente, all'art. 4, rubricato *"Assistenza sanitaria di base"* che:

"1. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati, la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute.

2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le seguenti attività e prestazioni:

l) la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro della sanità del 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, lettera a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente" (enfasi aggiunta, ndr).

Gli stessi Accordi Collettivi Nazionali attualmente vigenti, sia con riferimento alla medicina generale (ACN 04.04.2024) che con riferimento alla pediatria di libera scelta (25.07.2024), stabiliscono coerentemente, tra gli obblighi in capo ai medici convenzionati, quello di rilasciare le certificazioni di *"idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, articolo 3, lettere a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 42-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e dal D.M. 8 agosto 2014 del Ministero della Salute"* (cfr. art. 43, comma 6 lett. g punto III dell'ACN medicina generale 2024 e art. 41 comma 6 lett. h punto I dell'ACN pediatria 2024).

Ne deriva che, stando al combinato disposto di tutte le norme citate, devono ritenersi a carico del SSR esclusivamente le prestazioni da eseguirsi per il rilascio di certificazioni per attività non agonistica nei confronti dei soggetti di cui all'elencazione che segue, avente carattere esaustivo e non già meramente esemplificativo:



**REGIONE
PUGLIA**

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

**SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA-GESTIONE
RAPPORTI CONVENZIONALI**

- gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

In entrambi i casi, per ottenere l'esenzione è necessaria apposita richiesta dell'autorità scolastica competente.

A tal riguardo, inoltre, si rappresenta che l'unica prestazione rinveniente come obbligatoria dalle norme ministeriali è rappresentata dal cod. 89.52-ELETTROCARDIOGRAMMA (art. 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2013, pubblicato sulla GU n. 169 del 20.07.2013).

Per tale prestazione, in quanto necessaria per il rilascio delle certificazioni con oneri a carico del SSN, si chiede alla società Exprivia di provvedere all'associazione con il cod. esenzione E01, ricordando che quest'ultimo, ai sensi del DM 17/03/2008, identifica genericamente le "Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all'adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003)". Tanto al fine di allineare il sistema informativo Edotto al nomenclatore nazionale.

Si dispone, contestualmente, l'eliminazione dei codici di esenzione I98P e I99P in quanto non aventi corrispondenza nelle codifiche ministeriali vigenti.

In conclusione, la prescrizione di esami strumentali (ECG) ai fini del rilascio di certificazioni per attività sportiva non agonistica nei confronti di soggetti esenti secondo la normativa vigente dovrà avvenire con l'utilizzo del codice E01.

Il Responsabile E.Q.
Emanuele Carbonara

La Dirigente del Servizio SGAO
Antonella Caroli

Il Direttore di Dipartimento
Vito Montanaro

[Regione Puglia](http://www.regione.puglia.it)

www.regione.puglia.it

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA – GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI

Via Gentile, 52 – 1° Piano Blocco E1 - 70126 Bari

servizio.sgao@pec.rupar.puglia.it